



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

DELIBERA N. 2 del 30 luglio 2025

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITA'
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un comitato con la partecipazione delle parti sociali per decidere sui provvedimenti adottati dal centro per l'impiego ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTA la delibera n. 18 del 26 luglio 2017 del Consiglio di Amministrazione Anpal che istituisce il Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno all'ANPAL di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTO il decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

VISTO il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 01 marzo 2024, che all'articolo 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

VISTO il DPCM 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 61, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi,

l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 409 del 14 novembre 2024 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istitutivo del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 150 in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da qui in avanti Comitato) e in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato;

VISTO il DPCM del 23 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 31 gennaio 2025 al n. 85, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 38 del 13 febbraio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di nomina dei componenti del Comitato;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 7 marzo 2025 che individua gli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali attribuendo alla Divisione V della Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione la gestione del Comitato ricorsi condizionalità, ex art. 21, comma 12, Dlgs. n. 150/2015;

VISTO il decreto n. 270 del 13 giugno 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di conferimento dell'incarico di titolarità della Divisione V al dott. Alessandro Gaetani;

VISTO il decreto n. 306 del 09 luglio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di sostituzione dei componenti del Comitato;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2025 del Comitato per i ricorsi di condizionalità recante l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, delle indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato, del

modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato, dei criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato;

TENUTO CONTO che il dott. Alessandro Gaetani in qualità di membro supplente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in seno al Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato stesso in sostituzione del membro titolare dott. Massimo Temussi;

CONSIDERATI i ricorsi acquisiti con prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006150.24-03-2025;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006923.02-04-2025;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006563.31-03-2025;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007373.08-04-2025;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007182.04-04-2025;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006961.02-04-2025;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006926.02-04-2025;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007181.04-04-2025;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007315.08-04-2025;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007598.09-04-2025;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006153.24-03-2025;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006927.02-04-2025;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007411.08-04-2025;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006925.02-04-2025;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006924.02-04-2025;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007372.08-04-2025;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0008133.17-04-2025;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007316.08-04-2025;

Il Comitato procede all'esame, nell'ambito della riunione del 30 luglio 2025, dei ricorsi in parola.

1) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006150.24-03-2025 dopo approfondita discussione, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Le convocazioni effettuate dal Cpl si ritengono valide e produttive di tutti gli effetti legali, inoltre, il ricorrente non ha prodotto giustificato motivo nei termini previsti per la sua assenza ai colloqui (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). L'assenza agli incontri, senza giustificato motivo, comporta l'applicazione delle sanzioni in materia di condizionalità secondo quanto previsto dall'art. 21, d.lgs. n. 150/2015. Il provvedimento sanzionatorio appare, pertanto, legittimo.

2) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006923.02-04-2025 dopo approfondita discussione, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Le convocazioni effettuate dal Cpl si ritengono valide e produttive di tutti gli effetti legali, inoltre, la ricorrente non ha prodotto giustificato motivo nei termini previsti per la sua assenza ai colloqui (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). L'assenza agli incontri, senza giustificato motivo, comporta l'applicazione delle sanzioni in materia di condizionalità secondo quanto previsto dall'art. 21, d.lgs. n. 150/2015. Il provvedimento sanzionatorio appare, pertanto, legittimo.

3) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006563.31-03-2025 dopo approfondita discussione, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente non ha prodotto giustificato motivo nei termini previsti per la sua assenza ai colloqui (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). L'assenza agli incontri, senza giustificato motivo, comporta l'applicazione delle sanzioni in materia di condizionalità secondo quanto previsto dall'art. 21, d.lgs. n. 150/2015. Il provvedimento sanzionatorio appare, pertanto, legittimo.

4) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007373.08-04-2025 dopo approfondita discussione, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente presenta ricorso privo di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità che attesti l'identità del ricorrente. Secondo l'allegato 2 alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. n. 150/2015" il ricorso deve essere accompagnato da fotocopia del documento di identità del ricorrente in corso di validità.

5) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007182.04-04-2025 dopo approfondita discussione, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione effettuata dal Cpl si ritiene valida e produttiva di tutti gli effetti legali, inoltre, la ricorrente non ha prodotto giustificato motivo nei termini previsti per la sua assenza ai colloqui (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). L'assenza agli incontri,

senza giustificato motivo, comporta l'applicazione delle sanzioni in materia di condizionalità secondo quanto previsto dall'art. 21, d.lgs. n. 150/2015. Il provvedimento sanzionatorio appare, pertanto, legittimo.

6) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. Si m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006961.02-04-2025 dopo approfondita discussione, il Comitato dichiara improcedibile il ricorso per la seguente motivazione. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 1199/1971, il ricorso si ritiene improcedibile stante la mancanza di documentazione idonea a considerare lo stesso come tale e all'assenza di riscontro alla richiesta di integrazione documentale (allegato 2 alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. n. 150/2015").

7) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006926.02-04-2025 dopo approfondita discussione, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione. La convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'adozione del provvedimento sanzionatorio, sono state notificate al ricorrente utilizzando i dati di contatto verificati conferiti dal lavoratore al SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge. Gli stessi dati di contatto sono stati, peraltro, indicati nel Patto di Servizio sottoscritto dal lavoratore. Il provvedimento sanzionatorio appare, pertanto, legittimo. Il ricorrente, inoltre, non si è fatto parte diligente comunicando al Cpl l'impossibilità di recarsi all'appuntamento fissato e non ha prodotto la documentazione, atta a motivare la sua assenza nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Pertanto, l'assenza agli incontri, senza giustificato motivo, comporta l'applicazione delle sanzioni in materia di condizionalità secondo quanto previsto dall'art. 21, d.lgs. n. 150/2015.

8) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007181.04-04-2025 dopo approfondita discussione, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione. La convocazione effettuata dal Cpl si ritiene valida e produttiva di tutti gli effetti legali, inoltre, la ricorrente non ha prodotto giustificato motivo nei termini previsti per la sua assenza ai colloqui (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). L'assenza agli incontri, senza giustificato motivo, comporta l'applicazione delle sanzioni in materia di condizionalità secondo quanto previsto dall'art. 21, d.lgs. n. 150/2015. Il

provvedimento sanzionatorio appare, pertanto, legittimo.

9) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007315.08-04-2025 dopo approfondita discussione, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Essedo le comunicazioni del Cpl, ritornate al mittente con esito "trasferito" si ritiene che la ricorrente non sia stata messa nelle condizioni di essere a conoscenza degli appuntamenti fissati e della documentazione inerente all'adozione dei provvedimenti. La ricorrente comunica che l'indirizzo fornito al Cpl non ha subito modifiche non essendosi mai trasferita. Nell'ipotesi di mancata consegna della raccomandata perché il destinatario è sconosciuto, trasferito o il suo indirizzo registrato non è corretto, la notifica si intende non perfezionata, dal momento che il destinatario non è stato messo nelle condizioni di poter prendere visione della documentazione. Inoltre, secondo l'articolo 140 del c.p.c., nel caso di notifiche tramite posta con esito "trasferito" o "indirizzo sconosciuto", la notifica deve essere completata con altre modalità, come la consegna a messi comunali o tramite deposito nella casa comunale, con successiva raccomandata di avviso.

10) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007598.09-04-2025 dopo approfondita discussione, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente non si è fatta parte diligente nel comunicare al Cpl l'impossibilità di recarsi all'appuntamento fissato poiché impegnata in attività lavorativa il giorno della convocazione e non ha prodotto la documentazione, atta a motivare la sua assenza all'appuntamento fissato nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). L'assenza agli incontri, senza giustificato motivo, comporta l'applicazione delle sanzioni in materia di condizionalità secondo quanto previsto dall'art. 21, d.lgs. n. 150/2015. Il provvedimento sanzionatorio appare, pertanto, legittimo.

11) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006153.24-03-2025 dopo approfondita discussione, il Comitato dichiara il ricorso inammissibile e non procede all'esame nel merito in quanto lo stesso è stato presentato oltre il termine previsto. Come richiamato al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità", la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola.

12) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006927.02-04-2025 dopo approfondita

discussione, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Stante il fatto che la convocazione e la comunicazione di adozione del provvedimento sanzionatorio, sono state notificate al ricorrente utilizzando i dati di contatto verificati conferiti dal lavoratore al SIISL, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge. Il provvedimento sanzionatorio appare, pertanto, legittimo. Il ricorrente, inoltre, non si è fatto parte diligente comunicando al Cpl l'impossibilità di recarsi all'appuntamento fissato e non ha prodotto la documentazione, atta a motivare la sua assenza nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

13) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007411.08-04-2025 dopo approfondita discussione, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione effettuata dal Cpl si ritiene valida e produttiva di tutti gli effetti legali, inoltre, il ricorrente non ha prodotto giustificato motivo nei termini previsti per la sua assenza ai colloqui (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). L'assenza agli incontri, senza giustificato motivo, comporta l'applicazione delle sanzioni in materia di condizionalità secondo quanto previsto dall'art. 21, d.lgs. n. 150/2015. Il provvedimento sanzionatorio appare, pertanto, legittimo.

14) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006925.02-04-2025 dopo approfondita discussione, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Stante il fatto che la convocazione e la comunicazione di adozione del provvedimento sanzionatorio, sono state notificate alla ricorrente utilizzando i dati di contatto verificati conferiti dalla lavoratrice al SIISL, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge. Il provvedimento sanzionatorio appare, pertanto, legittimo. La ricorrente, inoltre, non si è fatta parte diligente comunicando al Cpl l'impossibilità di recarsi all'appuntamento fissato e non ha prodotto la documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

15) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006924.02-04-2025 dopo approfondita discussione, il Comitato dichiara il ricorso inammissibile e non procede all'esame nel

merito in quanto lo stesso è stato presentato oltre il termine previsto. Come richiamato al punto 2) del documento “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità”, la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola.

16) Dall’esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007372.08-04-2025 dopo approfondita discussione, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente non era più soggetto alla normativa di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 150/2015. Avendo terminato il periodo di fruizione NASpl il ricorrente non aveva più obbligo di presentazione alle convocazioni del Cpl.

Si rileva, altresì, come comunicato dal Cpl, la mancata applicazione, da parte di INPS, della sanzione in quanto il ricorrente aveva terminato il periodo di fruizione NASpl.

17) Dall’esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0008133.17-04-2025 dopo approfondita discussione, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione effettuata dal Cpl si ritiene valida e produttiva di tutti gli effetti legali, inoltre, la ricorrente non ha prodotto giustificato motivo nei termini previsti per la sua assenza ai colloqui (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150” allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). L’assenza agli incontri, senza giustificato motivo, comporta l’applicazione delle sanzioni in materia di condizionalità secondo quanto previsto dall’art. 21, d.lgs. n. 150/2015. Il provvedimento sanzionatorio appare, pertanto, legittimo.

18) Dall’esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007316.08-04-2025 dopo approfondita discussione, il Comitato accoglie il ricorso in quanto ritiene che la ricorrente aveva comunicato la sua impossibilità di presenziare all’appuntamento fissato.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006150.24-03-2025 respinto;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006923.02-04-2025 respinto;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006563.31-03-2025 respinto;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007373.08-04-2025 inammissibile;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007182.04-04-2025 respinto;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006961.02-04-2025 improcedibile;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006926.02-04-2025 respinto;

- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007181.04-04-2025 respinto;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007315.08-04-2025 accolto;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007598.09-04-2025 respinto;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006153.24-03-2025 inammissibile;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006927.02-04-2025 respinto;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007411.08-04-2025 respinto;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006925.02-04-2025 respinto;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006924.02-04-2025 inammissibile;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007372.08-04-2025 accolto;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0008133.17-04-2025 respinto;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0007316.08-04-2025 accolto.

Il Comitato approva il verbale n. 2 del 22 maggio 2025.

Il Comitato dispone la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto in considerazione del c.d. *“periodo feriale”*, ai sensi della L. n. 742/1969.

La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e viene comunicata, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971, ai ricorrenti, ai Cpl che hanno adottato i provvedimenti sanzionatori e ad eventuali altri soggetti interessati.

Così deciso, Roma, 30 luglio 2025.

Siglato
Il Dirigente
Alessandro Gaetani

Il Presidente
Massimo Temussi